

E. I.



Città di Modica

Deliberazione
del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Comunale

N. 128

del 18 MAG 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2023.*

L'anno duemilaventitre, il giorno Dieciotto, del mese di Maggio, alle ore 20,15, nel Palazzo di Città, è presente il Commissario Straordinario, Dott.ssa Domenica Ficano, che opera con i poteri della Giunta Comunale, assistito dal Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, ed esamina la seguente proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2022.*

Il Responsabile P.O. proponente
rag. Giovanni Bianco

Il Redigente
rag. Giovanni Bianco

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della citata legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili precisando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30-dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1% e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% e il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- ai commi 758 e 759, i terreni agricoli e gli immobili esenti dall'imposta;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31 marzo 2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

Preso atto che l'art. 1 della citata Legge n. 160 del 2019 prevede:

- al comma 756, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019 non è ancora stato emanato;

Rilevato che:

- il comma 751 della Legge n. 160/2019 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU;

- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 78, comma 3, prevede che l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 743, prevede che limitatamente all'anno 2022, l'IMU prevista dall'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa all'unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso, è ridotta al 37,5%;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto:

- di determinare per il 2023 le aliquote indicate nell'unita tabella "allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

- di prendere atto che:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);

b) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali, per la deliberazione del Bilancio di previsione e delle deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio; purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede tra l'altro che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 *"Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 19 dicembre 2022;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, ove all'art. 1, comma 775, secondo periodo, ha disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

Ritenuto, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere con la tempestività che il caso richiede alla approvazione da parte del competente Organo Consiliare delle aliquote e delle detrazioni oggetto del presente atto al fine di adempiere con tempestività agli obblighi di legge;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, *"Provvedimenti in tema di autonomie locali"* e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 *"Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale"*;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di approvare aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023, corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, indicate nell'unita tabella "allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) di prendere atto che:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);

b) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;

3) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) e le detrazioni/riduzioni di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;

4) di prendere atto dei casi di esenzione dall'imposta indicati all'art. 1, commi 751, 758 e 759, della Legge n. 160/2019 e dall'art. 78, comma 3, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

5) di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione, per l'anno 2023, delle aliquote IMU e delle detrazioni/riduzioni, nella misura di cui ai precedenti punti 1) e 2);

6) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deliberazione Consiliare sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

7) di munire la proponenda deliberazione della clausola della esecuzione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore.



Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario
Modica, li _____

Il Responsabile del Servizio

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario
Modica, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 202 _____.

Modica, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto; inserita nel presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "*Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.*";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*";

DELIBERA

1) di approvare aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023, corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, indicate nell'unita tabella "allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto che:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (duecento/00) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 749, Legge n. 160/2019);

b) la base imponibile è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 1, comma 747, della citata Legge n. 160/2019;

3) di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le aliquote indicate nella tabella di cui al precedente punto 1) e le detrazioni/riduzioni di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;

4) di prendere atto dei casi di esenzione dall'imposta indicati all'art. 1, commi 751, 758 e 759, della Legge n. 160/2019 e dall'art. 78, comma 3, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

5) di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione, per l'anno 2022, delle aliquote IMU e delle detrazioni/riduzioni, nella misura di cui ai precedenti punti 1) e 2);

6) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deliberazione Consiliare sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

7) di munire la proponenda deliberazione della clausola della esecuzione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.

allegato "A" alla delibera avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anno 2023."

Tipologia	Aliquota ‰
Abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019).	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019).	1,00
Terreni agricoli per i quali non ricorrono i requisiti oggettivi e/o soggettivi per accedere alle agevolazioni di legge (art. 1, comma 752, Legge n. 160/2019).	10,60
Immobili appartenenti al gruppo catastale "D" (7,60‰ a favore dello Stato e 3,00‰ a favore del Comune, art. 1, commi 744 e 753, Legge n. 160/2019).	10,60
Aree fabbricabili (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)	10,60
Fabbricati di interesse storico o artistico art. 10 Decreto legislativo n. 42/2001 (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "a", Legge n. 160/2019)	10,60
Immobili inagibili ed inabitabili (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "b", Legge n. 160/2019)	10,60
Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che non siano titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile concesso in comodato, il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (riduzione del 50% della base imponibile, art. 1, comma 747, lett. "c", Legge n. 160/2019)	10,60
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'imposta applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 760, Legge n. 160/2019)	10,60
Aliquota ridotta	7,95
immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso (riduzione al 50% applicando l'aliquota stabilita dal Comune, art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020)	10,60
aliquota ridotta	5,30
Immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti che precedono (art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019)	10,60

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Domenica Ficano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 18 MAG. 2023

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 19 MAG. 2023 al 3 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.



È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica, li 18 MAG. 2023

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li _____

Il Segretario Generale